

N. 1187/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di Paolo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 1187 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2012, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta 1 giugno 2023, avente ad oggetto: inadempimento - risarcimento danni

TRA

Fallimento della Galbor Sud s.r.l. (R.F. 22/21), in persona del curatore fallimentare, Avv. Emilio Ancarola, rappresentato e difeso, in virtù del provvedimento del Giudice Delegato del 22.11.2021, dall'avv. Vittorio de Bonis giusta procura allegata al ricorso in riassunzione reso previa approvazione del Comitato dei Creditori, e del mandato a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE

E

Ferrero s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Fontana e Modestino Acone ed elettivamente domiciliata in Potenza presso lo studio dell'avv. Gerardo Donnoli giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione

CONVENUTA

CONCLUSIONI

I difensori hanno concluso come da note di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione Galbor Sud s.r.l. ha esposto che: tra la società attrice e la società convenuta in data 04.01.1999 era stato stipulato un negozio denominato "Condizioni generali per l'affidamento di lavorazioni a terzi"; tale negozio rappresentava un contratto-quadro teso a regolamentare la disciplina degli appalti di servizio, concessi periodicamente dalla FERRERO S.P.A. nei confronti della GALBOR SUD S.R.L. ed aventi ad oggetto l'affidamento della lavorazione di merci di proprietà della FERRERO S.P.A.; tale negozio era teso a disciplinare i rapporti negoziali periodici intercorrenti tra le parti e concretizzantesi nell'affidamento della lavorazione di merci (appalto di servizi) e nello stoccaggio delle medesime (deposito); i successivi rapporti negoziali si



strutturavano in un negozio complesso, avente ad oggetto la prestazione di lavorazione di merci di proprietà della FERRERO S.P.A. da parte della GALBOR SUD S.R.L. dietro la prestazione di un corrispettivo, nonché avente ad oggetto il deposito inerente l'attività di lavorazione; il corrispettivo dei singoli rapporti negoziali era concordato di volta in volta; la determinazione del corrispettivo avveniva in forza di determinazione unilaterale da parte della FERRERO S.P.A.; la GALBOR SUD S.R.L. aveva più volte sollecitato una rideterminazione del corrispettivo; la FERRERO S.P.A. si è sempre sottratta a qualsiasi valutazione inerente la rivalutazione del corrispettivo; in data 17.11.2010, la FERRERO S.P.A., a seguito delle richieste della GALBOR SUD S.R.L. di una rideterminazione del corrispettivo, aveva comunicato il recesso ad nutum dai contratti di affidamento di lavorazioni e di deposito; a seguito del recesso la GALBOR SUD S.R.L. (operante nel rapporto con la FERRERO S.P.A. in regime di azienda monoclente) avviava una trattativa per bonario componimento che non avevano esito; a seguito del fallimento della risoluzione bonaria dei rapporti contrattuali ed in conseguenza del recesso dai contratti da parte della FERRERO S.P.A., la GALBOR SUD S.R.L. era stata costretta a procedere al licenziamento dei propri dipendenti.

Tanto essenzialmente esposto parte attrice ha chiesto: la condanna della convenuta al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, conseguente alla non congruità del termine di recesso dal contratto del 4.1.1999; la condanna della convenuta al risarcimento del danno per abuso di dipendenza economica ex l. 192/1998.

Ferrero s.p.a., costituitasi tempestivamente, ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando che: non ricorreva alcuna ipotesi di recesso dal contratto quadro del 4.1.1999, ma una mera ipotesi di mancata prosecuzione nel contratto, determinata dalle gravi inadempienze dell'attrice; non sussisteva alcuna ipotesi di abuso di dipendenza economica ex l. 192/1998. Ha eccepito, inoltre, l'improcedibilità della domanda per sussistenza di clausola arbitrale; l'incompetenza del Tribunale di Potenza in favore del Tribunale di Alba, per sussistenza di clausola del foro esclusivo. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni derivanti dalle gravi inadempienze dell'attrice

In corso di causa il giudizio è stato dichiarato interrotto per il sopravvenuto fallimento della Galbor Sud s.r.l. e riassunto dalla Curatela Fallimentare.

Le eccezioni preliminari sollevata della convenuta sono infondate.

Quanto alla dedotta improcedibilità della domanda per sussistenza di clausola arbitrale, va evidenziato che il precedente istruttore, dopo aver riservato la causa in decisione con



assegnazione dei termini ex art. 190 cpc., con ordinanza del 29.2.2016, ha ritenuto che la clausola arbitrale non trovasse applicazione.

“I provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito) anche quando non definiscono il giudizio, ancorché qualificati ordinanza, vanno considerati sentenze non definitive, con la conseguenza che la statuizione ivi contenuta non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza (definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza” (Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n.12065; Cassazione civile sez. lav., 04/02/2005, n.2237).

Pertanto, tale ordinanza non è revocabile.

Infondata è l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Potenza in favore del Tribunale di Alba, per sussistenza di clausola del foro esclusivo.

Il contratto oggetto di causa, stipulato in data 04.01.1999, non contiene alcuna clausola che preveda la competenza del Tribunale di Alba; la clausola di foro esclusivo è inserita nel contratto di deposito del 30.4.2007, estraneo al presente giudizio.

È necessario esporre brevemente i fatti di causa.

Dalla documentazione in atti risulta quanto segue.

In data 4.1.1999 Galbor Sud srl e Ferreo spa hanno sottoscritto una scrittura privata intitolata “Condizioni generali per l'affidamento di lavorazioni a terzi” (cfr. documento 1 in produzione attorea e n. 3 in produzione convenuta).

In tale documento nella premessa le parti affermano che “ritengo o opportuno definire le condizioni generali destinate a regolare in via generale ma vincolante il contenuto di futuri contratti specifici di c/lavoro, che verranno conclusi tra di loro”.

Ai sensi dell'art. 1 che “Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante e sostanziale dei contratti di c/lavoro che saranno stipulati tra le Parti mediante l'emissione di regolari ordini”; l'art. 2 disciplina le modalità di richiesta degli ordini; l'art. 3 impegna la ditta affidataria a eseguire le lavorazioni nel rispetto della normativa vigente, in particolare a quella igienico-sanitaria, e dei capitolati della committente; l'art. 4 prevede la fornitura da parte della committente della merce da lavorare; l'art 5 impegna la ditta affidataria a eseguire le lavorazioni nel rispetto delle istruzioni tecniche e delle norme qualitative di cui al capitolato; l'art. 8 prevede che il compenso sarà



“concordato di volta in volta e indicato sui singoli ordinativi”; l’art. 13 impegna la ditta affidataria a un obbligo di segretezza.

In data 17.11.2010 la Ferrero spa comunica alla Galbor Sud srl che “a decorrere dal 18 Novembre 2010 non Vi saranno più affidate lavorazioni, fatto salvo il completamento di quelle già affidateVi e in corso dalla data della presente” (cfr. documento 2 in produzione attorea e n. 8 in produzione convenuta).

Dalle prove orali risulta provato che: con cadenza annuale, generalmente a inizio settembre, si svolgevano incontri fra l’amministratore della Galbor Sud srl e dirigenti della Ferrero spa per concordare i prodotti e i quantitativi oggetto di lavorazione, i prezzi e eventuali aumenti; nel corso degli anni i prezzi erano variati a seguito delle trattative; nel 2010 la Galbor Sud spa aveva chiesto una modifica dei prezzi già concordati, ma la Ferrero spa aveva rifiutato tale proposta; in data 4.10.2010 presso il deposito della Ferrero spa di Catania era stata trovata una pedana di merce proveniente dallo stabilimento della Galbor Sud srl contaminata da roditori; la Ferrero spa aveva immediatamente inviato propri tecnici presso lo stabilimento della Galbor Sud srl; tali tecnici avevano riscontrato una grave contaminazione e l’utilizzo di misure di protezione divers da quelle indicate dalla Ferrero spa (cfr. teste Scarzella Alessandro, direttore dello stabilimento di Balvano della Ferrero spa; Garramone Elvira, responsabile amministrativo del medesimo stabilimento; Amati Angelo, responsabile qualità della Ferrero spa).

Passando al merito la domanda attorea è infondata.

Con la prima domanda parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, conseguente alla non congruità del termine di recesso dal contratto del 4.1.1999.

È necessario analizzare la scrittura del 4.1.1999 per individuare il tipo di contratto stipulato.

Come suindicato tale scrittura contiene le condizioni generali destinate a regolare il contenuto di futuri contratti specifici di lavorazione, contratti che ai sensi dell’art. 1 saranno stipulati tra le parti mediante l’emissione di regolari ordini.

Nessun articolo di tale scrittura prevede un obbligo della committente di affidare un determinato quantitativo di lavori né è prevista una durata di tale accordo.

Si tratta di un contratto quadro, cioè un contratto che fissa alcune condizioni generali, a cui seguono uno o più contratti esecutivi (denominati atti esecutivi, oppure buoni



d'ordine, ordinativi specifici, ecc.) che, nel rispetto delle clausole generali fissate, definiscono clausole specifiche per le singole applicazioni del contratto quadro.

Si tratta, quindi, di un contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori e la cui efficacia consiste nel vincolare, alla disciplina fissata con l'accordo quadro, la successiva manifestazione di volontà delle parti contraenti nella stipula dei c.d. contratti esecutivi.

L'autonomia contrattuale si estrinseca nella stipulazione di negozi preparatori, con i quali le parti assumono impegni e obblighi in relazione a una futura ed eventuale stipulazione contrattuale.

Con tale scrittura le parti hanno preventivamente determinato il contenuto di uno o più contratti che eventualmente stipuleranno in futuro, senza impegnarsi alla conclusione dei medesimi.

Quindi, la scrittura del 4.1.1999 non ha fatto nascere fra le parti l'obbligo di contrarre, ma ha fatto nascere, in caso in cui abbiano deciso di contrarre, di farlo alle condizioni indicate nella scrittura.

Quindi le parti restano libere di non contrarre e non si configura nessuna responsabilità contrattuale da inadempimento qualora una delle parti rifiuti di concludere il negozio finale.

Con la comunicazione del 17.11.2010, pur se intestata "recesso", la Ferrero spa non ha comunicato alla Galbor Sud srl un recesso dall'accordo quadro del 4.1.1999, ma solo la volontà di non concludere ulteriori contratti esecutivi.

Invero, dato che la scrittura del 4.1.1999 non ha fatto nascere fra le parti alcun obbligo di contrarre, non vi è alcuna obbligazione da cui recedere, con conseguente inesistenza di alcun obbligo di comunicare il recesso.

Ne consegue l'infondatezza della domanda.

Con la seconda domanda parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno per abuso di dipendenza economica ex l. 192/1998.

L'abuso di dipendenza economica nell'ambito dei contratti di fornitura si configura in presenza dei seguenti requisiti: 1. sussistenza della situazione di "dipendenza economica", che va intesa non come mera asimmetria di diritti e di obblighi tra le parti, ma come squilibrio eccessivo; 2. condotta arbitraria contraria a buona fede, ossia una vessazione intenzionalmente perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante.



Ritiene questo Giudice che il primo profilo non trovi riscontro fattuale nel caso di specie.

“In tema di contratto di fornitura, l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula (...): 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", non solo appurare la sussistenza di un'asimmetria di diritti e di obblighi tra le parti, ma ulteriormente indagare se tale squilibrio sia eccessivo, essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (per esempio, perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'abuso, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, per esempio, modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui' (Cass. n. 1184/2020).

Nessuno degli anzidetti profili è stato dimostrato in causa.

Per ravvisare un rapporto di dipendenza economica tra due soggetti avvinti da un rapporto di fornitura non è infatti sufficiente sottolineare che la quasi totalità del fatturato della ditta fornitrice deriva dalla fornitura di prodotti alla ditta committente, ma bisogna dimostrare la sussistenza di uno squilibrio eccessivo di diritti e di obblighi, tale da assoggettare e vincolare l'essenza della produzione ai bisogni e alle necessità di una committenza esclusiva.

Nella fattispecie, invece, non risulta che Ferrero spa dettasse imposizioni stringenti di gestione e di organizzazione aziendale: la committente indicava i quantitativi della produzione, ma si tratta all'evidenza di un'esigenza del mercato alimentare; non vi è prova che Galbor Sud srl abbia effettuato investimenti tali da rendere disagevole la conversione dell'attività produttiva in favore di una diversa controparte; né la scrittura del 4.1.1999 conteneva alcuna clausola di esclusiva o altra condizione limitativa della libertà di iniziativa economica dell'attrice, che ben avrebbe potuto lavorare anche per altri committenti.

Non si ravvisa dunque nel caso di specie uno squilibrio di diritti ed obblighi a connotazione del rapporto contrattuale per cui è causa, e men che meno uno squilibrio



eccessivo e precludente rispetto a valide alternative commerciali che l'odierna attrice avrebbe potuto reperire sul mercato.

A maggior ragione e ad ogni modo, nessun abuso si evidenzia nella fattispecie, in quanto l'interruzione degli ordini di fornitura, lungi dall'integrare una condotta vessatoria di carattere illecito, si giustificava sulla base dell'inadempimento della Galbor Sud srl, che aveva consegnato merce contaminata e non rispettava gli standard di sicurezza igienico-sanitaria richiesti dalla committente. Detta condotta non può dirsi poi improntata a cagionare un danno alla società attrice.

La domanda risarcitoria svolta ai sensi dell'art. 9 L. 192/1998 va quindi rigettata.

La domanda riconvenzionale nei confronti del fallimento della Galbor Sud s.r.l. è improseguibile.

Va ricordato che è principio assolutamente pacifico quello secondo cui ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi davanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione.

Quando sia stata proposta una domanda di risarcimento del danno nei confronti di un soggetto, il suo fallimento comporta l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna nei suoi confronti, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo, a meno che il danneggiato, dopo che il giudizio è stato interrotto e riassunto nei confronti della curatela, non rinunci ad ogni pretesa nei confronti del fallimento, ovvero dichiari formalmente che la richiesta condanna nei confronti del fallito deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis.

Nel presente giudizio la convenuta ha gli chiesto invia riconvenzionale la condanna della Galbor Sud s.r.l. al risarcimento dei danni e, dopo la riassunzione del giudizio da parte della curatela, non ha rinunciato alle pretese verso il fallimento né dichiarato di volere limitare la condanna al solo fallito una volta tornato in bonis.

Stante la reciproca soccombenza le spese di lite, comprese quelle di ctu, vanno interamente compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico dr.ssa Annachiara Di Paolo, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Rigetta le domande attoree;
2. Dichiara improseguibile la domanda riconvenzionale;



3. Compensa le spese di lite, comprese quelle di ctu.

Così deciso in camera di consiglio il 2 ottobre 2023

Il Giudice Unico

Annachiara Di Paolo

